

IVA

Il Decreto dignità modifica l'ambito oggettivo dello split payment di EVOLUTION



La scissione dei pagamenti (o split payment) è stata introdotta dalla Legge di Stabilità per il 2015 (articolo 1, comma 629, lettera b), L. 190/2014) al fine di ridurre il “Vat gap” e contrastare i fenomeni di evasione e le frodi Iva (articolo 17-ter D.P.R. 633/1972).

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza l'ambito oggettivo del meccanismo a seguito delle modifiche recate dal Decreto dignità.

Ai fini dell'inquadramento dello *split payment* sotto il **profilo oggettivo**, occorre tener presente alcuni **punti fondamentali**.

Il meccanismo **si applica**:

- alle **cessioni di benie** alle **prestazioni di servizi** (compresi, pertanto, in via generale, gli appalti di lavori, in quanto prestazioni di servizi) effettuate, nel **territorio dello Stato**, nei confronti delle **A.**;
- solo alle operazioni documentate mediante **fattura** emessa dai fornitori, la quale indichi, tra l'altro, l'imposta addebitata all'ente pubblico;
- per gli acquisti effettuati dalle P.A. sia nell'ambito della **sfera non commerciale** che nell'**esercizio di attività d'impresa**.

La [circolare AdE 27/E/2017](#) ha precisato che in relazione alle operazioni riconducibili allo *split payment* non si applicano le disposizioni concernenti la liquidazione dell'Iva secondo la **contabilità di cassa** di all'[articolo 32-bis del D.L. 83/2012](#). Ciò, in quanto, attesa la finalità antifrode si ritiene che l'applicazione della scissione dei pagamenti costituisca la **regola prioritaria**.

o *split payment*, invece, **non si applica**:

- alle fattispecie nelle quali la P.A. o la società **non effettua alcun pagamento del corrispettivo nei confronti del fornitore**;
- agli acquisti per i quali l'ente è "**debitore d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto**";
- alle prestazioni di servizi rese alle P.A. o alle società i cui **compensisiano** assoggettati a **ritenute alla fonte**;
- alle operazioni certificate dal fornitore mediante rilascio della **ricevuta fiscale**, dello **scontrino fiscale** o della **fattura semplificata**;
- alle operazioni assoggettate, ai fini Iva, a **regimi c.d. speciali**;
- alle operazioni per le quali la P.A. o la società acquirente **esportatore abituale** intende **avvalersi** della disciplina di cui all'[articolo 8, comma 1, lettera c\), del D.P.R. 633/1972](#);
- alle operazioni rese in favore dei **dipendenti** della P.A. o società.

Per quanto riguarda i compensi soggetti a ritenuta, in origine, lo *split payment* **non si applicava** alle prestazioni di servizi rese alle P.A. i cui **compensi** erano assoggettati a **ritenute alla fonte**

- a **titolo di imposta** sul reddito ovvero
- a **ritenuta a titolo di acconto** di cui all'[articolo 25 del D.P.R. 600/1973](#).

Con l'espressione "*a titolo d'imposta sul reddito*", si dovevano intendere ricomprese tra le **fattispecie escluse** anche i compensi pagati a soggetti che rendevano all'ente pubblico **prestazioni di lavoro autonomo** i cui compensi erano assoggettati a **ritenute a titolo di acconto**.

Occorre, altresì, precisare che l'esclusione in questione faceva riferimento solo alle ipotesi in cui era la stessa **P.A. che corrispondeva il compenso a dover effettuare la ritenuta**, e non anche quando la ritenuta era operata, in concreto, da un **soggetto diverso**, quale la banca del fornitore, come, ad esempio, nel caso del c.d. *bonus energia*, in cui il compenso per prestazioni finalizzate al risparmio energetico è assoggettato alla ritenuta dell'8% da parte degli intermediari bancari.

L'[articolo 1 del D.L. 50/2017](#) ha abrogato il [comma 2 dell'articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972](#) con effetto dalle **operazioni fatturate dal 1° luglio 2017**.

Pertanto, le operazioni per le quali è **emessa fattura da luglio 2017**, la cui imposta è divenuta **esigibile** a partire dalla medesima data, soggette a **ritenuta alla fonte**, che soddisfavano il relativo **requisito soggettivo** (P.A. e società assimilate), rientravano nello *split payment*. Trattasi:

- delle operazioni effettuate da **lavoratori autonomi** esercenti arti e professioni;

- delle prestazioni di **agenzie** di **intermediazione**;
- delle cessioni di **brevetti** e altre fattispecie per le quali il D.P.R. 600/1973 prevede l'obbligo di applicazione della **ritenuta**.

Tuttavia, con **decorrenza dal 14 luglio 2018**, l'[articolo 12 del D.L. 87/2018](#) (cd. **Decreto dignità**) ha previsto la **riesclusione** dall'ambito operativo dello *split payment* delle **prestazioni** rese alle P.A. e alle società assimilate soggette:

- alla **ritenuta alla fonte a titolo d'acconto** ex [articolo 25 del D.P.R. 600/1973](#) o
- alla **ritenuta alla fonte a titolo d'imposta**.



The banner features the Euroconference Evolution logo on the left, which includes a stylized 'ec' and the word 'EVOLUTION Euroconference'. The background is a light grey with a network of dots and lines. On the right, there is a close-up image of a laptop keyboard. The text in the banner reads: 'Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi, calde come il tuo primo caffè. Aggiornamenti, approfondimenti e operatività, in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.' At the bottom, a dark grey bar contains the text 'richiedi la prova gratuita per 15 giorni >'. On the far right, there is a small vertical text: 'Design by: elenac, design by / freepik'.

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >